

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 16-4172

Reg. (CE) 1260/99 FESR - Area Ob. 2 DOCUP 2000/2006 Misura 3.2: Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici. Autorizzazione all'Ente "Opera del Divino Amore" alla parziale modifica di destinazione d'uso di parte del progetto denominato "Castello di Vische - progetto per una struttura a prevalente accoglienza residenziale".

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

la Commissione Europea con Decisione C (2001) 2045 assunta in data 07/09/2001 ha approvato il Documento Unico di programmazione (DOCUP) ob. 2 della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2000/2006 redatto ai sensi del Reg. 1260/99;

con deliberazione n. 51/4056 del 01/10/2001 la Giunta Regionale ha preso atto della citata decisione di approvazione del DOCUP ob. 2 programmazione 2000/2006;

con deliberazione n. 83/4453 del 12/11/2001 la Giunta Regionale ha approvato sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 31/10/2001 il "Complemento di Programmazione" (C.d.P.) che contiene le schede delle misure (suddivise per assi d'intervento) da finanziare con il F.E.S.R., che costituiscono l'articolazione attuativa del DOCUP;

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-4892 del 21/12/2001 ha approvato il documento denominato "Criteri della Regia Regionale" per l'attuazione delle misure rivolte agli enti pubblici;

la predetta D.G.R. n. 26-4892 del 21/12/2001 demanda alla Direzione Regionale Industria di adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione della misura in questione in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nello schema di indirizzo;

preso atto che:

con determinazione dirigenziale n. 224 del 19/12/2002 si ammettevano a finanziamento gli interventi, relativi alla misura 3.2 -Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici-, pervenuti nel primo ambito temporale localizzato nelle aree Obiettivo 2;

con determinazione dirigenziale n. 55 del 30/4/2003 si approvava la circolare contenente le "Procedure e norme per la gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo degli interventi cofinanziati a valere sulle misure 2.3, 2.5b, 3.1a, 3.2, 4.1a, 4.2b";

con determinazione dirigenziale n. 212 del 11/07/2007 si prendeva atto della conclusione dell'intervento, il quadro economico finale di spesa per un investimento ammissibile realizzato di € 5.880.781,26 ed il relativo contributo di € 3.528.458,75;

con determinazione dirigenziale n. 102 del 25/05/2004, l'intervento in oggetto veniva ammesso per un'ulteriore investimento a completamento del precedente finanziamento per un importo di investimento pari ad € 1.285.714,00 ed il relativo contributo concesso pari ad € 900.000,00;

vista la nota prot. n. 10619 del 06/07/2012, con la quale l'Ente "Opera del Divino Amore" ha richiesto l'autorizzazione alla parziale modifica di destinazione d'uso di due dei tre corpi di

fabbrica, finalizzato alla realizzazione di presidio di accoglienza residenziale per soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA);

tale richiesta scaturisce dalla necessità di porre una soluzione al futuro utilizzo della struttura finanziata, in quanto l'utilizzo inizialmente previsto "realizzazione di 49 vani per complessivi 84 posti letto nonché di alcuni locali destinati ai servizi generali" non sono più attuabili, in quanto i vari "stravolgimenti" progettuali, dovuti a modifiche intervenute in corso d'opera dettate dall'esigenza di adeguare la struttura alle varie prescrizioni architettoniche emerse durante la realizzazione dei lavori intese a salvaguardare l'enorme interesse architettonico del medesimo, non ha permesso che il realizzarsi di soli 50 posti letto;

considerato che tale numero risulta insufficiente a garantire il mantenimento ,a livello di costi-ricavi, dell'intera struttura, a questo si è inteso ovviare, predisponendo una nuovo piano – appositamente redatto- che preveda di ricavare 50 posti letto di residenzialità socio-sanitaria, nei corpi di fabbrica inizialmente adibiti alla destinazione sanitaria in regime residenziale, e la restante porzione di fabbricato da dedicare a struttura mista turistico-alberghiera, attraverso una serie di modifiche strutturali già individuate.

Le modificazioni sopra esposte non modificherebbero quanto previsto per il corpo principale che manterrebbe comunque la destinazione turistico-alberghiera iniziale, potendo essere utilizzato come locale con uffici direzionali-amministrativi, foresteria annessa al presidio socio-sanitario con circa 10 posti letto totali, ristorante e sala conferenze.

considerato che tale richiesta è scaturita dal fatto che tali corpi di fabbrica attualmente risultano non utilizzati;

vista la prescrizione di cui all'art. 30, comma 4 del Regolamento CE n. 1260/99 che stabilisce peraltro un periodo di 5 anni "... dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi...", periodo nell'ambito del quale non può essere apportata alcuna variazione di destinazione d'uso agli immobili oggetto di interventi finanziati a valere sul F.E.S.R.;

visto il punto 8.1 della suddetta circolare "Procedure e norme per la gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo degli interventi cofinanziati a valere sulle misure 2.3, 2.5b, 3.1a, 3.2, 4.1a, 4.2b", approvata con determinazione n. 55 del 30/4/2003, che impone agli enti beneficiari del finanziamento il mantenimento - per un periodo di 10 anni - della destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'investimento ammesso a finanziamento e che dispone che eventuali deroghe a tale vincolo debbano essere autorizzate con provvedimento della Regione Piemonte che ne preciserà i limiti e modalità di attuazione;

verificato che il limite temporale imposto dall'art. 30, comma 4 del Regolamento CE n. 1260/99 risulta ormai decorso, essendo trascorsi 5 anni dalla data della determinazione dirigenziale di ammissione a finanziamento dell'intervento (d.d. n. 212 del 11/07/2007) e quindi il vincolo decennale alla immodificabilità della destinazione d'uso discende, ora, da una disposizione dettata dall'Autorità di gestione con determinazione dirigenziale n. 55 del 30/4/2003 che, nell'ambito della circolare sopra richiamata, si è riservata la facoltà di derogarvi;

tenuto presente che sarà competenza dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità ogni valutazione in merito alla compatibilità o meno della struttura con le politiche e la programmazione in materia socio-assistenziale;

considerato che:

- la modifica della destinazione d'uso proposta dall'Ente "Opera del Divino Amore" è solo parziale e non comporta, conseguentemente, una completa variazione delle finalità cui era destinato, in origine, l'intervento ammesso a finanziamento;
- l'eventuale diniego dell'autorizzazione alla modifica parziale della destinazione d'uso originaria comporterebbe un conseguente, parziale sottoutilizzo degli spazi oggetto dell'intervento ammesso a finanziamento e l'accollo all'Ente "Opera del Divino Amore" dell'onere di manutenzione di tale porzione della struttura; di contro, consentire un utilizzo (seppur diverso da quello originariamente preventivato) di una porzione dell'immobile - così come richiesto dal beneficiario;
- consentirebbe una completa utilizzazione del fabbricato e quindi la piena valorizzazione dell'investimento e delle risorse pubbliche ad esso destinate;
- eviterebbe nel contempo che lo stesso subisca un inevitabile degrado;

ritenuto pertanto opportuno consentire la modifica parziale di destinazione d'uso richiesta dall'Ente "Opera del Divino Amore" come sopra descritta;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di accogliere – per le considerazioni sopra citate – l'istanza presentata dall'Ente "Opera del Divino Amore" di autorizzazione alla parziale modifica di destinazione d'uso di due dei tre corpi di fabbrica, finalizzati alla realizzazione di presidio di accoglienza residenziale per soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA);

di condizionare l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso alla competenza dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità in merito ad ogni valutazione circa la compatibilità o meno della struttura con le politiche e la programmazione in materia socio-assistenziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)